



ANGELO
del Titolo di San Marco
di Santa Romana Chiesa Cardinale DE DONATIS
Vicario Generale di Sua Santità
per la Diocesi di Roma

Le CHIESE ANNESSE a una persona giuridica (denominate *oratori pubblici* nel C.I.C. Pio Benedetto) hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli a cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori (denominati *oratori semipubblici* nel C.I.C. 1917), sono aperte a tutti i fedeli per l'esercizio pubblico del culto, come recita il n. 140 dell'*Istruzione in materia Amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, del 1° settembre 2005.

L'emergenza pandemica attuale ha nondimeno creato difficoltà difficilmente immaginabili fino a poco tempo fa per la celebrazione dei Sacramenti, inducendo la Diocesi di Roma a ripensare e a valutare l'opportunità delle celebrazioni nelle chiese annesse, in particolare quella del Sacramento del matrimonio, in modo tale da salvaguardare la salute dei fedeli e tutelare la dignità del rito.

A tal proposito, nella Diocesi di Roma, in seguito al Secondo Sinodo Romano, furono emanate delle disposizioni diocesane per la celebrazione del matrimonio, contenute nelle *Norme per la celebrazione del matrimonio in Roma* (Decreto del 25 marzo 1995, prot. n. 359/95): disposizioni che miravano ad essere soprattutto uno strumento nelle mani dei sacerdoti per facilitare la loro missione evangelizzatrice in occasione della celebrazione del matrimonio cristiano. Il matrimonio, come tutti i Sacramenti, è infatti un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. Per questo già il predetto Secondo Sinodo Romano, accogliendo la volontà dei sinodali, riconfermava come luogo ordinario della celebrazione del matrimonio la parrocchia, primaria comunità ecclesiale e luogo della pastorale dei nubendi e degli sposi.

Ora, in base alle summenzionate *Norme* e a distanza di venticinque anni dalla loro entrata in vigore, nonché alla luce delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, statuisco che le condizioni delle chiese annesse della Diocesi di Roma - le quali, aldilà di specifiche qualificazioni connesse con la natura dell'ente di riferimento, sono da considerarsi sempre un luogo sussidiario di culto delle parrocchie - siano sottoposte al vaglio di una profonda revisione da parte degli Uffici competenti del Vicariato, in specie dell'Ufficio Matrimoni e dell'Ufficio Liturgico. Tale discernimento pastorale, di carattere eminentemente discrezionale, verificherà l'idoneità della singola chiesa annessa alla celebrazione del Sacramento del matrimonio e alla partecipazione dei fedeli alla liturgia, affinché sempre si garantisca a tutti i partecipanti un cammino liturgico che offra davvero la possibilità di incontrare Cristo nei Sacramenti.

In ragione di quanto esposto, si conferma il principio per cui la celebrazione delle nozze normalmente si deve svolgere nella chiesa parrocchiale, mentre solo in via sussidiaria e con il permesso dell'Ordinario del luogo può avvenire in altra chiesa o oratorio (cf. n.24 DGMC). L'Ordinario del luogo può perciò liberamente vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora essa risulti non compatibile con il sano esercizio

del ministero parrocchiale (cf. cann. 1219; 558-559 C.I.C.) e non favorisca l'inserimento degli sposi in una realtà ecclesiale che garantisca l'offerta di un percorso di fede prima e dopo la celebrazione del sacramento.

Si dovrà perciò valutare, nel discernimento ad opera dei summenzionati Uffici, oltre all'eventuale esiguità dello spazio liturgico (ostativo al rispetto delle norme di distanziamento sociale e del decoro della celebrazione), anche il rispetto specifico delle seguenti disposizioni, contenute nelle *Norme*.

-- n. 6: «[...] La celebrazione si svolga nel pieno rispetto delle norme liturgico-pastorali. L'accoglienza dei nubendi sia demandata esclusivamente al Rettore della Chiesa o ad altro sacerdote».

-- n. 8: «[...] resta proibita la celebrazione del matrimonio in ville o all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva».

-- n. 10: «Nelle chiese in cui i matrimoni sono più frequenti non è consentito – senza eccezioni – celebrare più di tre matrimoni, da distribuire nella mattinata e nel pomeriggio. Tra una celebrazione e l'altra dovrà intercorrere almeno un'ora di tempo, in modo tale da permettere agevolmente lo sciogliersi di un'assemblea e il costituirsi di un'altra e da consentire la conveniente preparazione di ciò che è necessario al successivo rito nuziale. Gli sposi vanno educati, con garbo ma con fermezza, alla puntualità di orario della celebrazione, soprattutto la domenica».

-- n. 11: «poiché la celebrazione del matrimonio, come quella degli altri sacramenti, è un atto ecclesiale, occorre che rivesta un carattere veramente comunitario. Si curi perciò che i presenti partecipino attentamente all'azione liturgica, predisponendo per loro sussidi e strumenti idonei [...] siano favorite le celebrazioni con la partecipazione della comunità cristiana e si provveda alla presentazione e all'accoglienza degli sposi da parte della Parrocchia prima e dopo la celebrazione del matrimonio».

-- n. 18: «Il Parroco o il Rettore della chiesa avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e sobrietà che conviene ad una celebrazione festiva. [...] si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro».

-- n. 19: «Il Parroco o il Rettore della chiesa. Con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire un senso di pericolosa emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro».

Nell'esaminare l'idoneità dei luoghi di culto per la celebrazione sarà inoltre necessario osservare quanto è prescritto nei libri liturgici, con particolare attenzione alle indicazioni relative all'aula liturgica e all'esatta disposizione dei poli celebrativi. In particolare modo, si dovrà aver cura che siano attuate le indicazioni racchiuse nell'Ordinamento Generale del Messale, specialmente i nn. 298 («Conviene che in ogni chiesa ci sia l'altare fisso, che significa più chiaramente e permanentemente Gesù Cristo, pietra viva (1Pt 2,4; cf. Ef 2,20); negli altri luoghi, destinati alle celebrazioni sacre, l'altare può essere mobile»); 303; 309 («L'importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l'attenzione dei fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile»); 311. («Si curi in modo particolare la collocazione dei posti dei fedeli, perché possano debitamente partecipare, con lo sguardo e con lo spirito, alle sacre celebrazioni»).

Dato in Roma, dalla sede del Vicariato nel Palazzo Apostolico Lateranense, il 25 marzo A. D. 2020.

Prot. n. 792/20



